

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114

-- Nuovo codice della strada.

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190; Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato <<Codice della strada>> in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

Emana il seguente decreto legislativo:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali.

1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.

2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce <<strada>> l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

4. é denominata <<strada di servizio>> la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonchè il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Riguardo al loro uso e funzionalità ai fini della circolazione,

nonchè per le esigenze di carattere amministrativo, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade <<statali>>, <<regionali>>, <<provinciali>>, <<comunali>>, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate <<strade militari>>, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E (1) e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Sono comunali anche le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le <<strade vicinali>> sono assimilate alle strade comunali.

8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali sia ai sensi del comma 2 che del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 2 e del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non presentano più le caratteristiche tecniche suindicate o non rispondono più agli scopi funzionali sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Definizioni stradali e di traffico.

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) Area pedonale urbana: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da striscie di margine.

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi.

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. é parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.

36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia gialla o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) Raccordo concavo: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) Raccordo convesso: raccordo tra due livellette contigue di

diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da striscie longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.

Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Regolamentazione della circolazione in generale.

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. I prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, possono vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal Presidente della Giunta;

c) per le strade provinciali, dal Presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;

e) per le strade militari, dal Comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione dall'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza può essere stabilita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sempre sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centotrentamila.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spira il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di (1) strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle

direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti a opere di viabilità.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 <<area pedonale urbana>> e <<zona a traffico limitato>>, nonché per quelle definite <<A>> dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorchè di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, o circoli in senso contrario a quello stabilito, o non osservi gli obblighi di precedenza o di arresto alle intersezioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993 n. 36.]

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8.

Circolazione nelle piccole isole.

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 9.

Competizioni sportive su strada.

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire un milione a lire quattro milioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10.

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

1. é eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. é considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, semprechè non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purchè almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

3. é considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di container, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti

norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli di cui al comma 3, lettera d), quando ancorchè per effetto del carico non eccedano in altezza di oltre 20 cm le dimensioni stabilite dall'art. 61 e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento le misure massime stabilite dallo stesso articolo, con eccedenza anteriore e posteriore oppure soltanto posteriore, e i veicoli di cui al comma 3, lettera e), quando non eccedano in altezza, con il container, di oltre 30 cm le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purchè l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;

- tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia stradale; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia stradale potrà autorizzare l'impresa a servirsi di propri autoveicoli quale scorta, con le modalità stabilite dal regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero

dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

20. Chiunque, avendola ottenuta; circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza

ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonchè la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

Art. 11.

Servizi di polizia stradale.

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di

questi ultimi.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

Titolo II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche.

Art. 13.

Norme per la costruzione e la gestione delle strade.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonchè per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonchè comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche.

Art. 14.

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
- b) all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Art. 15.

Atti vietati.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 16.

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità
nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel regolamento per ciascun tipo di strada;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in relazione alla tipologia dei divieti indicati.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17.

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18.

Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
STRADE

Titolo II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I

Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche.

Art. 19.

Distanze di sicurezza dalle strade.

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un

milione a lire quattro milioni.

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 20.

Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della sede stradale può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 21.

Opere, depositi e cantieri stradali.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonchè agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonchè le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 22.

Accessi e diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, nè le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonchè in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonchè le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. è comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonchè lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

AUTOV .

Art. 23.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purchè sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.

7. è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane

principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purchè autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

8. è parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonchè disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

Art. 24.

Pertinenze delle strade.

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione a lire quattro milioni.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui

sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Art. 25.

Attraversamenti ed uso della sede stradale.

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 26.

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

Capo I

Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche.

Art. 27.

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque

stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 28.

Obblighi dei concessionari di determinati servizi.

1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente.

2. Qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 la spesa relativa è a carico del concessionario e i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dall'ente proprietario della strada a pena dell'esecuzione d'ufficio; a questa procede l'ente proprietario della strada addebitando al concessionario le spese sostenute. In caso di ritardo il concessionario è tenuto a risarcire i danni derivati dal ritardo e a corrispondere le eventuali penali fissate dall'ente stesso.

Titolo II

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche.

Art. 29.

Piantagioni e siepi.

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 30.

Fabbricati, muri e opere di sostegno.

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di

cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 31.

Manutenzione delle ripe.

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 32.

Condotta delle acque.

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale nè comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative

spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 33.

Canali artificiali e manufatti sui medesimi.

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte di proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. é, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 34.

Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali.

1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, di corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla

tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3, agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni, a carico del proprietario.

Art. 35.

Competenze.

1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.

3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

Art. 36.

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico veicolare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali

registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono, entro il termine di cui al comma 1, all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana di propria competenza. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico veicolare delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. Il piano urbano del traffico veicolare è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il Presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione del piano urbano del traffico veicolare deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire l'integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio personale, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.

stradale.

Art. 37.

Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

- a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
- b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
- c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
- d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.

Art. 38.

Segnaletica stradale.

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

- a) segnali verticali;
- b) segnali orizzontali;
- c) segnali luminosi;
- d) segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorchè in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.

3. è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicitazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali

sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8. è vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonchè sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico, l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che ne facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.

Art. 39.

Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

- a) segnali di precedenza;
- b) segnali di divieto;

- c) segnali di obbligo;
 - C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
 - a) segnali di preavviso;
 - b) segnali di direzione;
 - c) segnali di conferma;
 - d) segnali di identificazione strade;
 - e) segnali di itinerario;
 - f) segnali di località e centro abitato;
 - g) segnali di nome strada;
 - h) segnali turistici e di territorio;
 - i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
 - l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

Art. 40.

Segnali orizzontali.

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
 - strisce trasversali;
 - attraversamenti pedonali o ciclabili;
 - frecce direzionali;
 - iscrizioni e simboli;
 - strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
 - isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
 - strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
 - altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di <<fermarsi e dare precedenza>> o il segnale di <<passaggio a livello>> ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se

necessario, per rispettare il segnale <<dare precedenza>>.

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. è vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10. è vietata:

a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;

b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;

c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono, essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56

Art. 41.

Segnali luminosi.

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
- b) segnali luminosi di indicazione;
- c) lanterne semaforiche veicolari normali;
- d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
- e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
- f) lanterne semaforiche pedonali;
- g) lanterne semaforiche per velocipedi;
- h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
- i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
- l) lanterne semaforiche speciali;
- m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o

sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, nè di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dell'attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati da apposita normativa.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, nè l'attraversamento pedonale, nè oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o

rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. é vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purchè a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

Art. 42.

Segnali complementari.

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

- a) il tracciato stradale;
- b) particolari curve e punti critici;
- c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Art. 43.

Segnalazioni degli agenti del traffico.

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:

a) braccio alzato verticalmente significa: <<attenzione, arresto>> per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non

siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;

b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: <<arresto>> per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro <<via libera>> per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente <<arresto>> per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e <<via libera>> per coloro che si trovano di fianco.

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonchè dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonchè modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

Art. 44.

Passaggi a livello.

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonchè la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 184
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 185
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 186
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 187
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 188
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 189
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 190
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 191
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 19
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo II

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale.

Art. 45.

Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 192
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 193
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 194
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 195
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 20
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM	30.12.1997 ART UNICO
CFR DM	30.12.1997 ALL UNICO

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 46.

Nozione di veicolo.

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superino i limiti stabiliti dal regolamento.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 196
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 47.

Classificazione dei veicoli.

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;

- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozetta laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi) (1);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t (1);

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t (1);

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t (1);

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. (1);

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n.36.]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 21
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 229
CFR DM	05.11.1996 ART 2
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DLT	19.11.1997 n. 422 ART 14
CFR DM	20.11.1997 n. 487 ART 2
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM	03.02.1998 n. 332 ART 1
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 48.

Veicoli a braccia.

1. I veicoli a braccia sono quelli:

- a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
- b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 197
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 49.

Veicoli a trazione animale.

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

- a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 50.

Velocipedi.

1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 51.

Slitte.

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 52.

Ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 40 km/h;
- c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non può superare le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad

evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 198
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 22
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DM	16.01.1995 n. 94 ART 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR L	07.08.1997 n. 266 ART 22
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 53.

Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

- a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
- b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi;
- f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
- h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su

strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 199
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 200
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 23
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DM	16.01.1995 n. 94 ART 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR L	07.08.1997 n. 266 ART 22
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 8
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM	01.04.1998 ART 2
CFR DM	01.04.1998 ART 2
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo I Dei veicoli in generale.

Art. 54.

Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa

complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 201
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 202
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 203
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 357
CFR DL	31.12.1992 n. 513 ART 65
CFR DL	02.03.1993 n. 47 ART 65
CFR DM	27.04.1993 ART 3
CFR DL	28.04.1993 n. 131 ART 65
CFR DL	30.06.1993 n. 213 ART 65
CFR DL	30.08.1993 n. 331 ART 65
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR DM	23.09.1993 ART 3

CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM	28.11.1994 ART 3
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DM	16.01.1995 n. 94 ART 1
MOD DM	30.03.1995 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
MOD DM	25.03.1996 n. 326 ART 1
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 8
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 118
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 201
CFR DM	05.11.1996 ART 1
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD L	23.12.1996 n. 662 ART 3
CFR DL	31.12.1996 n. 669 ART 29
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR L	28.02.1997 n. 30 ALL UNICO
CFR DM	18.07.1997 ART 7 parte 2
CFR DLT	02.09.1997 n. 313 ART 3
CFR DLT	02.09.1997 n. 314 ART 3
CFR DM	20.11.1997 n. 487 ART 1
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
MOD L	23.12.1997 n. 454 ART 11
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 8
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 17
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DELIB	30.01.1998 n. 1 ART 1
CFR DM	17.07.1998 n. 256 ART 3
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 55.

Filoveicoli.

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DM	16.01.1995 n. 94 ART 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3

CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 56.

Rimorchi.

1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purchè rientranti nei limiti di sagome e di massa previsti dagli articoli 61 e 62.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 204
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 205
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 24
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR DM 16.01.1995 n. 94 ART 1
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13

MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 57.

Macchine agricole.

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di cose di interesse agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portate attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purchè muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del

conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purchè muniti di idonea attrezzatura non permanente.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 206
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 207
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 208
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 209
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 210
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 274
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 277
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 278
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 281
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 282
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 291
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 293
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 25
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM 23.11.1994 ART 3
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 04.09.1996 n. 568 ART UNICO
CFR DM 09.12.1996 ART 3
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 3
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 17
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM 25.05.1998 ART 2
CFR DM 25.05.1998 ART 3
CFR DM 25.05.1998 ART 4
CFR DM 25.05.1998 ART 6
CFR DM 25.05.1998 ART 7
CFR DM 25.05.1998 ART 9

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo I Dei veicoli in generale.

Art. 58.

Macchine operatrici.

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 211
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 212
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 213
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 297
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 301
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 302
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 306
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	04.09.1996 n. 568 ART UNICO
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo I

Dei veicoli in generale.

Art. 59.

Veicoli con caratteristiche atipiche.

1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonchè gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrino fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.

2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DM	16.01.1995 n. 94 ART 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 60.

Motoveicoli e autoveicoli d'epoca
e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perchè destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per

l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli per cui attualmente risulta l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purchè posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di motoveicoli.

CFR[DPR 16.12.1992 n. 495 ART n. 214]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 214
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 215
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 26
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM	29.07.1994 n. 546 ART 1
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 125
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 61.

Sagoma limite.

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purchè mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o più assi.

Gli autoarticolari e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.

3. La lunghezza delle autocaravan non deve eccedere 8 m. La lunghezza delle caravan, compresi gli organi di traino, non deve eccedere, se ad un asse, 6,5 m e, se a due assi, 8 m. La larghezza delle autocaravan e delle caravan non deve eccedere 2,30 m e l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la carreggiata minima del veicolo.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purchè mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 13
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 216
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 217
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 27
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
MOD DL	17.05.1996 n. 270 ART 1
MOD DL	05.08.1996 n. 410 ART 8
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 7
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 10
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 11
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 12
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 14
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 47
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 118
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 127

CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 229
MOD DL	04.10.1996 n. 517 ART 8
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	16.06.1998 n. 191 ART 1
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo I
Dei veicoli in generale.

Art. 62.

Massa limite.

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.

2. La massa complessiva a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 6 t.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm² (decanewton per centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 assi quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici accoppiati e di sospensione pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. La massa complessiva a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma 3, non deve eccedere 40 t se a 4 assi e 44 t se a 5 o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi costituenti tandem la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può eccedere 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 1,8 m, tale limite non può eccedere 18 t. In quest'ultimo caso il limite è elevato a 19 t quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche, ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 13
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 14
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 218
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 28
 CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
 CFR DM 09.05.1994 ART UNICO
 CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 7
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 10
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 11
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 12
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 16
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 118
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 229
 CFR DM 09.12.1996 ART 8
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 CFR DM 12.12.1997 ART 8
 CFR DM 12.12.1997 ART 13
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
 CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55
 CFR DLT 14.03.1998 n. 84 ART 9
 CFR L 16.06.1998 n. 191 ART 1

 CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
 DEI VEICOLI
 Capo I
 Dei veicoli in generale.

Art. 63.

Traino veicoli.

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 219
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 118
CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 231
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Art. 64.

Dispositivi di frenatura dei veicoli
a trazione animale e delle slitte.

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati di dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 220
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Art. 65.

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli
a trazione animale e delle slitte.

1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i (1) veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottero arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 221
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Art. 66.

Cerchioni alle ruote.

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchi metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza

dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.

4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e dall'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 29
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Art. 67.

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le

disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 222
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Art. 68.

Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi.

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

- a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
- c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1, devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1, non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 223
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 224
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 225
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 30
 CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
 CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 131
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 213
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 CFR DM 12.12.1997 ART 13
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
 CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
 DEI VEICOLI
 Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Art. 69.

Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore (1) , le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonchè, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff., 13 febbraio 1993 n.36]

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 220
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 221
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 223
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 224
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 225
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360
 CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
 CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 CFR DM 12.12.1997 ART 13
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56

CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Art. 70.

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione <<servizio di piazza>>. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

- a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
- b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vettura a trazione animale;
- c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4, consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 226

MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 132
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5

CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione.

Art. 71.

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi.

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonchè i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonchè le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo e attinenti alle caratteristiche costruttive e funzionali di cui al comma 1.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da lire duecentomila a lire ottocentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 227
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 31
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO

MOD DM	04.01.1995	ART UNICO
CFR L	26.10.1995	n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995	n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996	ART 13
MOD DM	20.12.1996	
MOD DL	02.01.1997	n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997	ART 13
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997	n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991	n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione.

Art. 72.

Dispositivi di equipaggiamento
dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- c) dispositivi di segnalazione acustica;
- d) dispositivi retrovisori;
- e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa (1) a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.

3. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, dal regolamento;
- b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
- c) contachilometri sigillato secondo le caratteristiche stabilite nel regolamento;
- d) segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per la riscossione automatica di pedaggi anche urbani oppure per la ricezione di segnali e informazioni sulle condizioni di viabilità.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di aggancio.

6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme

specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nel regolamento sono stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 228
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 229
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 230
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 231
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 32
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 202
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione.

Art. 73.

Veicoli su rotaia in sede promiscua.

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuni dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione.

Art. 74.

Dati di identificazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i foloveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, ancorchè una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministero dei trasporti.

6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 232
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 233
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 33
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione.

Art. 75.

Accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione e omologazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm³, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza con taxi, di cui all'art. 86, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 34
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DM	16.01.1995 n. 94 ART 4
CFR DM	05.05.1995 n. 270 ART 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	13.01.1997 n. 20 ART 1
CFR DM	25.11.1997
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione.

Art. 76.

Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità.

1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.

3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoli la cui carrozzeria o il cui allestimento è realizzato da costruttore diverso da quello dell'autotelaio, la documentazione di origine è rilasciata dal costruttore che ha realizzato l'allestimento del veicolo. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di origine relativi all'autotelaio.

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 234
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 235
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 35
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5

CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione.

Art. 77.

Controlli di conformità al tipo omologato.

1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 25.11.1997
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione.

Art. 78.

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 236
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione.

Art. 79.

Efficienza dei veicoli a motore
e loro rimorchi in circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 237
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per
la circolazione.

Art. 80.

Revisioni.

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro

rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'ar. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della

concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, raddoppiabili in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione

comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 238
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 239
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 240
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 241
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 36
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM	04.10.1994 n. 652 ART 2
MOD DM	10.11.1994 n. 751 ART 3
MOD DM	10.11.1994 n. 751 ART 4
CFR DM	18.11.1994 ART 2
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DM	04.04.1995 ART 1
MOD DM	06.04.1995 n. 170 ART UNICO
CFR DM	05.05.1995 n. 270 ART 4
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 140
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 207
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 212
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	13.01.1997 n. 20 ART 4
CFR DLT	05.02.1997 n. 22 ART 46
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DIRMIN	07.07.1998 ART 6
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione.

Art. 81.

Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
Direzione generale della M.C.T.C.

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero

diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione, con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 242
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 82.

Destinazione ed uso dei veicoli.

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

- locazione senza conducente;
- servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di linea per trasporto di persone;
- servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- servizio di linea per trasporto di cose;
- servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via

eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila e lire quattrocentomila.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 243
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	05.11.1996 ART 1
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DLT	19.11.1997 n. 422 ART 14
CFR DM	20.11.1997 n. 487 ART 1
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM	27.02.1998 ART 1
CFR DM	27.02.1998 ART 2
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 83.

Uso proprio.

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio,

la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

5. La violazione di cui al comma 4 importa le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi e del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 37
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 84.

Locazione senza conducente.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito

a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autoveature.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

4. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

5. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.

6. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 244
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 38
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
CFR DM	16.02.1994 n. 213 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 407 ALL 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 85.

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozette;

- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e, se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire due milioni. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 244
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 407 ALL 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 86.

Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 407 ALL 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
MOD DLT	19.11.1997 n. 422 ART 14
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 87.

Servizio di linea per trasporto di persone.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purchè non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le

quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 24.07.1996 ART UNICO
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM 27.02.1998 ART 2

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI)

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 88.

Servizio di trasporto di cose per conto terzi.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6

CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR OM 21.05.1998 ART 9

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 89.

Servizio di linea per trasporto di cose.

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 90.

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la

carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 39
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 91.

Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing
e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
---------	-------------------

MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli.

Art. 92.

Estratto dei documenti di circolazione o di guida.

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e alla sospensione dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, da due a dodici mesi; in caso di recidiva si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione stessa. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal giudice congiuntamente alla pena.

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 40
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD L	04.01.1994 n. 11 ART 3
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1

CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III

Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 93.

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta valida ai fini della circolazione ai sensi dell'art. 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione dell'art. 7, comma 3, della citata legge.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine

agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 245
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 246
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 41
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DM	29.04.1994 ART 3
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DL	12.05.1995 n. 163 ALL 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III

Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 94.

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'intestatario entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 3 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 247
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 42
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DM	29.04.1994 ART 3
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	18.11.1994 ART 3
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DL	12.05.1995 n. 163 ALL 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62

MOD L 27.12.1997 n. 449 ART 17
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 95.

Carta provvisoria di circolazione ed estratto
della carta di circolazione.

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio alla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92.

3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.

5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 43
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR DM 05.05.1995 n. 270 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 13.01.1997 n. 20 ART 3
CFR DM 27.02.1997 ART 2

CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM 30.12.1997 ART 2
CFR DM 22.04.1998 ART 2

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 96.

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento
della tassa automobilistica.

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.

2. Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dal Ministro delle finanze.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 97.

Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
 - a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all'art. 76;
 - b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione è soggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 248
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 249
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 251
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 252
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 253
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 44
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DL 28.10.1994 n. 601 ART 9
CFR DL 30.11.1994 n. 660 ART 13
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR DL 31.01.1995 n. 28 ART 11
CFR DL 01.04.1995 n. 98 ART 11
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 152
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III

Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 98.

Circolazione di prova.

1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata

previa verifica dei requisiti necessari.

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 14
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 254
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III DEI VEICOLI Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III

Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 99.

Foglio di via.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire

centoventimila.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 14
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 255
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III

Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 100.

Targhe di immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

7. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di nuova immatricolazione devono essere altresì muniti di targa di riscontro, non integralmente asportabile senza provocarne la parziale o totale distruzione e posta in modo da essere facilmente ispezionabile, contenente i dati di immatricolazione riportati sulle targhe di cui

ai commi 1, 2 e 3.

8. è consentito asportare agli autoveicoli durante la sosta in zone non vietate la targa posteriore, con le modalità da indicarsi nel regolamento di cui al comma 9.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e le modalità di installazione;
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 14 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 256
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 257
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 258
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 259
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 260
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 261
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 262
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 263
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 45
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 157
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

DEI VEICOLI
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi.
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 101.

Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del 20 per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'80 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio della targa.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

MOD[DLT 10.09.1993 n. 360 ART n. 46]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 261
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 46
CFR DM	29.09.1993 ART 2
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DL	25.11.1994 n. 649 ART 9
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DL	12.05.1995 n. 163 ALL 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	27.08.1996 ART 2
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 157
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	30.07.1997 ART 2
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62

CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III

Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 102.

Smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione di targa.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495

MOD DLT 10.09.1993 n. 360

MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 47

CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2

MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1

CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO

MOD DM 04.01.1995 ART UNICO

CFR DM 05.05.1995 n. 270 ART 3

CFR DL 12.05.1995 n. 163 ALL 1

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	13.01.1997 n. 20 ART 3
CFR DM	27.02.1997 ART 2
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM	30.12.1997 ART 2
CFR DM	22.04.1998 ART 2
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi.

Sezione III

Documenti di circolazione e immatricolazione.

Art. 103.

Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve (1) comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C.

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.

4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (2) soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La sanzione è da lire cinquecentomila a lire due milioni se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n.36.]

(2) [così rettificato in Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n.32.]

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 264
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
MOD DLT 08.11.1997 n. 389 ART 6
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DM 02.06.1998 ART 6

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

Art. 104.

Sagome e masse limite delle macchine agricole.

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele e le condizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 265
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 266
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 267
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 268
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 278
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 48
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM	23.11.1994 ART 9

MOD DM	04.01.1995	ART UNICO
CFR L	26.10.1995	n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995	n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996	n. 610 ART 12
CFR DPR	16.09.1996	n. 610 ART 160
CFR DM	09.12.1996	ART 9
CFR DM	09.12.1996	ART 13
MOD DM	20.12.1996	
MOD DL	02.01.1997	n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997	ART 9
CFR DM	12.12.1997	ART 13
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997	n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991	n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 105.

Traino di macchine agricole.

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 (1) m.

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993 n.36]

CFR DPR	16.12.1992	n. 495
MOD DLT	10.09.1993	n. 360
CFR L	24.12.1993	n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994	n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994	n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995	ART UNICO
CFR L	26.10.1995	n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995	n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996	ART 13
MOD DM	20.12.1996	
MOD DL	02.01.1997	n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997	ART 13
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997	n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991	n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 106.

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento
delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3, devono essere munite di:

- a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
- b) dispositivi per la frenatura;
- c) dispositivo di sterzo;
- d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
- e) dispositivo per la segnalazione acustica;
- f) dispositivo retrovisore;
- f) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada (1);
- h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
- i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
- l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3, devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione

dei dispositivi di cui al presente articolo.

6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993 n. 36]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 269
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 270
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 271
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 272
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 273
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 274
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 275
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 276
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 277
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 278
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 280
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 281
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 282
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 283
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 284
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 285
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 286
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 287
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 288
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 289
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 107.

Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 276
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 290
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 291
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 292
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 49
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 108.

Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione
e della carta di circolazione delle macchine agricole.

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato i documenti di circolazione di cui al comma 2 vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 293
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 50
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 109.

Controlli di conformità al tipo omologato
delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 110.

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di

idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3, e lettera b), punto 1, con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 294
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 51
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 166
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 111.

Revisione delle macchine agricole in circolazione.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonchè lo stato di efficienza.

2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonchè, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 295
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 52
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6

CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III
DEI VEICOLI
Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 112.

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.

1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, nè alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonchè con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, salvo che il fatto costituisca reato.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 53
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 113.

Targhe delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1 e 2, per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con targa ripetitrice della macchina agricola traente.

2. Alle macchine agricole semoventi di cui al comma 1 è rilasciato il supporto per la targa ripetitrice di quella di riconoscimento per l'individuazione dell'eventuale convoglio.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 54
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo III

DEI VEICOLI

Capo IV

Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici.

Art. 114.

Circolazione su strada delle macchine operatrici.

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette a registrazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di registrazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di riconoscimento.

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalità per la registrazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 211
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 296
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 297
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 298
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 299
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 300
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 301
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 302
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 303
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 304
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 305
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 306
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 55
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 12
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 115.

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, semprechè non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2 la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purchè munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3 della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonchè i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata inferiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di autoveicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila

a lire centoventimila se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 307
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 56
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 116.

Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui provincia è compreso il comune di residenza del richiedente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, deve contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del

conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B e C, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di 8 persone oltre il conducente.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonchè i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un

altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Il mutamento stesso vi verrà annotato subito.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

16. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta e quelle alle disposizioni del comma 16 importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida; l'una e l'altra secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la durata della pena principale. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale.

MOD[DM 18.11.1994 n. 1166900 ART n. 4]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 308
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 309
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 310
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 311
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 312
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 313
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 314
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 315
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 57
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 3
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 15
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DL	27.06.1994 n. 414 ART 7
MOD DL	27.08.1994 n. 514 ART 7
MOD DL	28.10.1994 n. 601 ART 7

MOD DM 18.11.1994 ART 4
 MOD DL 30.11.1994 n. 660 ART 11
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 MOD DL 31.01.1995 n. 28 ART 9
 MOD DL 01.04.1995 n. 98 ART 9
 MOD DL 28.06.1995 n. 251 ART 5
 MOD DM 03.08.1995 ART 1
 MOD L 03.08.1995 n. 351 ALL UNICO
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 172
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 INC CCOST 10.01.1997 n. 3
 CFR DM 12.12.1997 ART 13
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
 MOD L 27.12.1997 n. 449 ART 17
 CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

 CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 117.

Limitazioni nella guida.

1. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente, e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni (1), non è consentita la guida dei motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni nella guida sono automatiche, durano per tutto il periodo suddetto e cessano al termine medesimo.

5. Chiunque, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff., 9 febbraio 1993, n.32.]

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 316
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 58
 CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DL 31.03.1994 n. 220 ART 6
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1

CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DL 30.05.1994 n. 326 ART 6
MOD DL 30.07.1994 n. 475 ART 9
MOD DL 28.10.1994 n. 601 ART 9
MOD DL 30.11.1994 n. 660 ART 13
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR DL 31.01.1995 n. 28 ART 11
MOD DL 31.01.1995 n. 28 ART 11
MOD DL 01.04.1995 n. 98 ART 11
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 118.

Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta dell'azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con l'assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico dell'azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analogo conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente

non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 317
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 318
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 332
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 59
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 119.

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto

da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato in idonei locali.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo delle attività delle commissioni mediche locali.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 130.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia.

9. Le visite effettuate dagli uffici medico-legali oppure, nei casi previsti dal comma 4, da commissioni mediche devono essere integrate da visite psicologiche effettuate da psicologi abilitati

all'esercizio della professione.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 307
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 319
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 320
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 321
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 322
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 323
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 324
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 325
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 326
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 327
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 328
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 329
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 330
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 331
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 60
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 4
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 15
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM	26.08.1994 n. 577 ART 3
MOD DM	27.12.1994 ART 2
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 182
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 188
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 8
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 120.

Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

1. Non possono ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

2. La patente può essere negata dal prefetto alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

3. Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 5
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 121.

Esame di idoneità.

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove dell'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il

conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova devono trascorrere almeno trenta giorni.

11. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

12. Una volta superati favorevolmente gli esami prescritti, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. predispone la documentazione necessaria e la trasmette al prefetto competente, che rilascia la patente e chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116. Le modalità ed il termine del rilascio sono determinati dal regolamento.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 332
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 333
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 61
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 6
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM	26.08.1994 n. 577 ART 2
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 191
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 122.

Esercitazioni di guida.

1. A chi ne ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica <<P>>. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta <<scuola guida>>. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 334
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	18.11.1994 ART 1
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
MOD DM	17.05.1995 n. 317 ART 9
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 123.

Autoscuole.

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni. Dalla violazione consegue la sanzione

amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 335
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 336
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 337
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
MOD DM	17.05.1995 n. 317 ART 7
CFR DM	17.05.1995 n. 317 ART 9
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 124.

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza

essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, comma 13.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 62
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 125.

Validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.

2. La patente speciale di guida delle categorie A, B e C rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

3. Chiunque guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, ovvero guida un veicolo in servizio pubblico munito di patente ma non di certificato di abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B e C, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a dei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 63
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 126.

Durata e conferma della validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella delle categorie C e D sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età.

3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.

5. La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso dell'art. 116, commi 5 e 8, la visita è effettuata dalla commissione di cui all'art. 119, comma 4.

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al prefetto e al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 3, e 130.

7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
---------	-------------------

MOD DLT 10.09.1993 n. 360
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 64
 CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 7
 CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 MOD DL 26.09.1995 n. 402 ART 2
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 MOD DL 25.11.1995 n. 501 ART 2
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 CFR DM 12.12.1997 ART 13
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
 MOD L 27.12.1997 n. 449 ART 17
 CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55
 CFR DLT 31.03.1998 n. 112 ART 103

 CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 127.

Permesso provvisorio di guida.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di pubblica sicurezza, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.

2. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità massima di trenta giorni.

3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.

4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
 CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 338
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 65
 CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 8
 CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 CFR DM 12.12.1997 ART 13

CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 128.

Revisione della patente di guida.

1. I prefetti e gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati al prefetto per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. L'esito della visita medica è comunicato anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 332
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 66
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 9
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 129.

Sospensione della patente di guida.

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione accessoria.

3. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

4. La patente di guida è sospesa dal prefetto, che l'ha rilasciata e, per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e all'art. 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei trenta giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 67
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 10
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 15
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
MOD DL	26.09.1995 n. 402 ART 2
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
MOD DL	25.11.1995 n. 501 ART 2
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 130.

Revoca della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dal prefetto che l'ha rilasciata, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI:

- a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 119;
- b) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120;
- c) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
- d) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

2. Allorchè siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 68
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 11
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
MOD DL	26.09.1995 n. 402 ART 2
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
MOD DL	25.11.1995 n. 501 ART 2
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 216
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 131.

Agenti diplomatici esteri.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia

ai sensi delle vigenti norme, previa visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.

4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 132.

Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
---------	-------------------

CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 339
MOD DL	28.04.1993 n. 131 ART 53
MOD DL	30.06.1993 n. 213 ART 53
MOD DL	30.08.1993 n. 331 ART 53
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 133.

Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 339
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 134.

Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 340
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
INC CCOST	12.04.1996 n. 110
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 155
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 135.

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.

1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 136.

Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 137.

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti,

sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 12
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
FORZE ARMATE (GENERALITA')

Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 138.

Veicoli e conducenti delle Forze armate.

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, semprechè la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida

militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 16
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 69
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
MOD L	03.08.1995 n. 351 ALL UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
MOD L	27.12.1997 n. 449 ART 17
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
PUBBLICA SICUREZZA

Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 139.

Patente di servizio per il personale che esplica servizio
di polizia stradale.

1. Il personale già in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente di servizio, che indichi le generalità dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.

2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente.

3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'art. 138 è alternativa a quella prevista dal comma 1.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 341
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
CFR DM	26.08.1994 n. 577 ART 1
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140.

Principio informatore della circolazione.

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62

CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 141.

Velocità.

1. é obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495

CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 342

MOD DLT 10.09.1993 n. 360

CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2

MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1

CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO

MOD DM 04.01.1995 ART UNICO

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 142.

Limiti di velocità.

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie, per le strade locali extraurbane (1) ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

- a) ciclomotori: 40 km/h;
- b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
- c) macchine agricole, macchine operatrici e carrelli 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
- d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati e 50 km/h nei centri abitati;
- e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), deve essere indicata la velocità massima consentita. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff., 9 febbraio 1993, n.32.]

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 343
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 344
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 345
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 70
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5

CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DLT	14.03.1998 n. 84 ART 9
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 143.

Posizione dei veicoli sulla carreggiata.

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.

7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporre a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purchè, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purchè rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purchè rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purchè non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 71
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 144.

Circolazione dei veicoli per file parallele.

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducante a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da

detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 346
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 145.

Precedenza.

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi a dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. é vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 146.

Violazione della segnaletica stradale.

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 72
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5

CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 147.

Comportamento ai passaggi a livello.

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono seguire attentamente le segnalazioni indicate nell'art. 44.

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

b) siano in movimento di apertura le semibarriere;

c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;

d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonchè fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 148.

Sorpasso.

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un

altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente deve inoltre, usando l'apposita segnalazione situata sul veicolo, portarsi sulla sinistra dell'utente da sorpassare, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. Qualora i tram siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

9. è vietato il sorpasso quando il tram o l'autobus o il filobus siano fermi per la salita o discesa dei viaggiatori.

10. è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. è vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione

della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. é vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra.

b) quando avvenga su strada a precedenza, purchè a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. é vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriera, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonchè il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. é vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati e di autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.

Art. 149.

Distanza di sicurezza tra veicoli.

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se

necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

Art. 150.

Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna.

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra in retromarcia.

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

Art. 151.

Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
- b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
- c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
- d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
- e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
- f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
- g) dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa di immatricolazione posteriore;
- h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;
- i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia;
- l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
- m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
- n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
- o) catadiottro: dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
- p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.

Art. 152.

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.

2. Ad eccezione dei veicoli e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatoria anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 153.

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:

a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilità per il conducente sia quella del veicolo da parte di altri;

b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori anabbaglianti e quelli di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, essi possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. è consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.

5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verificano improvvisi rallentamenti o

incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri deve essere usata la luce posteriore per nebbia.

9. è vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 154.

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi dispositivi luminosi, indicatori di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorchè essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. è vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 155.

Limitazione dei rumori.

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 156.

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 157.

Arresto, fermata e sosta dei veicoli.

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi nè, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purchè rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonchè di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 158.

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui

binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonchè in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi pedonali e attraversamenti pedonali (1) e sui passaggi per ciclisti, nonchè sulle piste per velocipedi e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo sulla carreggiata è vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di due velocipedi, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonchè negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate ai veicoli per lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n.32.]

Art. 159.

Rimozione e blocco dei veicoli.

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, commi 4 e 6, e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 160.

Sosta degli animali.

1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

Art. 161.

Ingombro della carreggiata.

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonchè informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 162.

Segnalazione di veicolo fermo.

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi quelli a trazione animale, i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressochè verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 163.

Convogli militari, cortei e simili.

1. é vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; é vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. é vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 164.

Sistemazione del carico sui veicoli.

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purchè la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. é vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale fluorescente e retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di constatazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

Art. 165.

Traino di veicoli in avaria.

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purchè idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 166.

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.

1. Sui veicoli a trazione animale (1) il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. (2)

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36]

(2) [così rettificato in Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32]

Art. 167.

Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici.

1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1 t;

b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da lire cinquecentomila a lire due milioni, se l'eccedenza supera le 3 t.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento della massa complessiva.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli adibiti al trasporto di containers di cui all'art. 10, comma 3, lettera e), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, fama restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonchè i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero venga comunque superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonchè i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 (1) in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n.32.]

Art. 168.

Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 e successive modifiche.

6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a 8 mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. A tale violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della

patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 10.

CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 207

Art. 169.

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali in numero superiore a tre e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero superiore, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

7. Chiunque guida veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi (1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma

del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le disposizioni suddette quando si tratti di autovetture è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n.32.]

Art. 170.

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.

3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente di ciclomotore minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 171.

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:

a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli;

b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, anche se muniti di carrozino laterale, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore, della violazione risponde il conducente.

3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorchè utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 172.

Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

1. Il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 classificati nell'art. 47, comma 2, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Tale obbligo sussiste anche per i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria di cui sopra immatricolati a decorrere dal 26 aprile 1990.

2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza e, in caso di inefficienza, a sostituirle con altre, omologate per il tipo di veicolo nel quale vanno installate.

3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

c) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

d) le persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale e dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;

f) le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte.

Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita su richiesta agli organi di polizia di cui all'art. 12. Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici.

4. I passeggeri fino a dodici anni di età possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 classificati nell'art. 47, comma 2, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.

5. I passeggeri fino a quattro anni di età occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono trasportati più di due passeggeri di età fino a quattro anni, solo quello di età inferiore deve essere trattenuto da appositi sistemi di ritenuta, a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. La norma di cui al comma 5 non si applica ai passeggeri fino a

quattro anni di età che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

7. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.

8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta previsti per i passeggeri fino a dodici anni di età è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato per il veicolo nel quale è installata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 173.

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. é vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e di polizia, nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi. é consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 90
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 174.

Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose.

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di

persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 175.

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre aventi analoghe caratteristiche strutturali, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. é vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

- c) veicoli non muniti di pneumatici;
- d) macchine agricole, macchine operatrici o carrelli;
- e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
- h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
- i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. è vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere o concedere passaggi;
- c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonchè in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonchè al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

14. Chiunque viola le disposizioni dei commi 6 e 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da lire trentamila a lire centoventimila.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 372
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 91
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 176.

Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali.

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonchè percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per

arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. è fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonchè di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorchè in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 11.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonchè gli altri dispositivi prescritti dall'art. 152.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta d'emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorchè il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purchè muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

- a) la manovra di inversione del senso di marcia;
- b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
- c) il traino dei veicoli in avaria.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 2, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

22. Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di cui al comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, secondo le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 373
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 374
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 92
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO

MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 177.

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 93
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6

CFR DM	05.11.1996	ALL UNICO
CFR DM	09.12.1996	ART 13
MOD DM	20.12.1996	
MOD DL	02.01.1997	n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997	ART 13
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997	n. 446 ART 62
MOD L	27.12.1997	n. 449 ART 17
CFR L	27.12.1997	n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991	n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 178.

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al

trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano il trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 375
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 210
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 211
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DLT	14.03.1998 n. 84 ART 9
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 179.

Cronotachigrafo.

1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno.

La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 376
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 94
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 211
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR DLT	14.03.1998 n. 84 ART 9
CFR L	13.06.1991 n. 190
ABR L	13.11.1978 n. 727 ART 15
ABR L	13.11.1978 n. 727 ART 16
ABR L	13.11.1978 n. 727 ART 20

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 180.

Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:

- a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
- b) il certificato di proprietà;
- c) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- d) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera c), nonchè un documento personale di riconoscimento;
- e) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sè la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sè anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sè l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporti eccezionali, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sè la relativa autorizzazione.

5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale quando prescritto.

6. Il conducente di ciclomotori deve avere con sè il certificato di conformità del veicolo e un valido documento di riconoscimento dal quale possa rilevarsi l'età.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire trentamila a lire centoventimila.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 95
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR DL	12.05.1995 n. 163 ALL 1
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DPR	16.09.1996 n. 610 ART 210
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 181.

Esposizione dei contrassegni per la circolazione.

1. é fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purchè abbiano con sè i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 182.

Circolazione dei velocipedi.

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. é vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. é consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le idonee attrezzature stabilite dal regolamento.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente possono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, da due conducenti. In tal caso solo le stesse persone devono pedalare.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. La sanzione è da lire cinquantamila a lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 377
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 96
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 183.

Circolazione dei veicoli a trazione animale.

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.E

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 184.

Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero superiore.

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare

sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 97
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 185.

Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di

analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 378
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 98
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 186.

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. é vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in stato di ebrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,

con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 379
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 187.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

1. é vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per gli accertamenti del caso. Lo stato di ebrezza sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto che ha rilasciato la patente di guida per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.

4. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 186.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 380
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 99
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1

CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 188.

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 381
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 189.

Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire due milioni.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3

CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 190.

Comportamento dei pedoni.

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi dei passaggi pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. è vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. è vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o di persone invalide possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. è vietato effettuare sulle carreggiate giochi o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

trentamila a lire centoventimila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 100
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 191.

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996

MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 192.

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sè.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi possono:

procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360

CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
 CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 19
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 CFR DM 12.12.1997 ART 13
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
 CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
 ASSICURAZIONI PRIVATE

Titolo V
 NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 193.

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

4. Si applicano gli articoli 13, terzo comma, e 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
 MOD DLT 10.09.1993 n. 360
 CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
 MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
 CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
 MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
 CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
 CFR DM 09.12.1996 ART 13
 MOD DM 20.12.1996
 MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
 CFR DM 12.12.1997 ART 13
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
 CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
 CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI
 DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE

E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 194.

Disposizioni di carattere generale.

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE

E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 195.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire trentamila ed il limite massimo generale di lire quattro milioni. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e

alle sue condizioni economiche.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 101
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 196.

Principio di solidarietà.

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio

delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 382
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
MOD DLT 10.09.1993 n. 360 ART 102
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 197.

Concorso di persone nella violazione.

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 198.

Più violazioni di norme che prevedono
sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L	26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM	09.12.1996 ART 13
MOD DM	20.12.1996
MOD DL	02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM	12.12.1997 ART 13
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT	15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L	27.12.1997 n. 449 ART 55
CFR L	13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 199.

Non trasmissibilità dell'obbligazione.

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa

pecuniaria non si trasmette agli eredi.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 200.

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

CFR DPR 16.12.1992 n. 495
CFR DPR 16.12.1992 n. 495 ART 383
MOD DLT 10.09.1993 n. 360
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR 19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM 04.01.1995 ART UNICO
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 201.

Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta al soggetto responsabile della circolazione di cui all'art. 97, comma 1, lettera b). Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione.

2. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 o dei messi comunali, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

CFR DPR	16.12.1992 n. 495
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 384
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 385
CFR DPR	16.12.1992 n. 495 ART 386
MOD DLT	10.09.1993 n. 360
MOD DLT	10.09.1993 n. 360 ART 103
CFR L	24.12.1993 n. 537 ALL 2
MOD DPR	19.04.1994 n. 575 ART 1
CFR DPR	09.05.1994 n. 411 ALL UNICO
MOD DM	04.01.1995 ART UNICO

CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 3
CFR L 26.10.1995 n. 447 ART 6
INC CCOST 17.06.1996 n. 198
CFR DM 09.12.1996 ART 13
MOD DM 20.12.1996
MOD DL 02.01.1997 n. 1 ART 5
CFR DM 12.12.1997 ART 13
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 56
CFR DLT 15.12.1997 n. 446 ART 62
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 55

CFR L 13.06.1991 n. 190

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 202.

Pagamento in misura ridotta.

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce la sola sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé.

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 203.

Ricorso al prefetto.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel

termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando

Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 204.

Provvedimento del prefetto.

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro trenta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nei trenta giorni, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 205.

Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del

provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, con la sanzione pecuniaria, sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria.

3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 206.

Riscossione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie.

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà incarico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 207.

Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma

riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 208.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) (1), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale; alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di

polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993 n.36]

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.

Art. 209.

Prescrizione.

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

Sezione II

Delle sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 210.

Sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;

b) sanzioni concernenti il veicolo;

c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in

misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni.

4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.